

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1969

Partecipazioni azionarie dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 aprile 1962, n. 211, concernente il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato ha previsto la destinazione di 5 miliardi — da prelevare sulla somma di 800 miliardi assegnata per le finalità di cui alla legge stessa — al graduale aumento di capitale delle società di cui l'azienda ferroviaria detiene una partecipazione azionaria. Tale destinazione aveva espressamente lo scopo « di promuovere il potenziamento delle attrezzature destinate all'esercizio dei servizi automobilistici nonchè dei servizi complementari e accessori dell'esercizio ferroviario ».

La destinazione di 5 miliardi come sopra esposto rispondeva alle esigenze del settore cui essa si riferiva all'epoca in cui la legge veniva emanata e alle previsioni di un ragionevole sviluppo delle attività stesse in un certo arco di tempo.

Nel contempo sono sorte altre necessità cui occorre ora far fronte. Si vuol far rife-

rimento, qui, alle modificazioni che si sono verificate negli ultimi anni nella gestione economica delle autolinee: da una floridezza delle gestioni si è passati ad un appesantimento delle gestioni stesse che ha compromesso il regolare svolgimento dei servizi.

Non è qui la sede per approfondire le cause della situazione cui si è accennato: quello che preme rilevare ora è che in seguito ad essa si sono verificate difficoltà in molti esercizi, abbandoni di collegamenti, obsolescenza di mezzi automobilistici e perfino dissesti finanziari che, talvolta, hanno pregiudicato gravemente le comunicazioni di vaste aree di popolazione, con tutti i riflessi negativi economici e sociali.

Occorre quindi predisporre gli strumenti necessari per affrontare tempestivamente la situazione. Si è ritenuto, sotto tale aspetto, che un rimedio efficace può essere costituito, nella considerazione della assoluta necessità di assicurare il ripristino o la con-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tinuità delle comunicazioni, dall'intervento pubblico mediante l'assunzione dei servizi nei casi in cui se ne verifichi la necessità, da parte di società ad azionariato statale che già operano nel settore (Istituto nazionale trasporti) o eventualmente di nuovi organismi che si rendessero eventualmente necessari.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale si prevede, per far fronte alle suindicate esigenze, a consentire l'aumento di un miliardo del capitale sociale dell'Istituto nazionale trasporti che è di intera proprietà dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla quale, pertanto, viene assegnata una sovvenzione di pari importo da parte del Ministero del tesoro.

È da rilevare, a tale riguardo, che l'intervento dello Stato in questo settore, oltre che rispondere ad un evidente interesse sociale, è da riguardare anche sotto il profilo della opportunità che l'azienda auto-

ma delle ferrovie dello Stato non rimanga assente in questo settore, per le ovvie sfavorevoli ripercussioni che il decadimento delle autolinee ha sull'azienda stessa, come l'inasprirsi della concorrenza alle linee ferroviarie, il sorgere di servizi abusivi, il danno al traffico ferroviario dall'inaridirsi di traffici aventi il carattere di affluenza o defluenza verso le ferrovie.

Con l'articolo 2 si prevede la riduzione per un miliardo di lire delle disponibilità sulle somme versate dal Tesoro sul fondo per l'acquisto di buoni del tesoro novennali previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. La somma di un miliardo verrà versata all'entrata del bilancio e destinata, a norma dell'articolo 3, alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla legge.

Lo stesso articolo, infine, autorizza le occorrenti variazioni di bilancio da parte del Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In aggiunta alla somma di lire 5 miliardi prevista dall'articolo 4, lettera *d*), della legge 27 aprile 1962, n. 211, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per consentire un ulteriore aumento del capitale delle società di cui l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato detiene una partecipazione azionaria, ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi.

A tale scopo, il Ministero del tesoro corrisponderà all'azienda predetta una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7

del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di lire un miliardo.

La somma di lire un miliardo sarà versata dal fondo allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'entrata di cui al secondo comma del precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.